Fondazione Luca Pacioli



LA NUOVA REVOCATORIA FALLIMENTARE

Decreto Legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito in Legge 14 maggio 2005, n. 80

Documento n.21 del 30 giugno 2005

CIRCOLARE

Via G. Paisiello, 24 - 00198 Roma - tel.: 06/85.440.1 (fax 06/85.440.223) - C.F.:80459660587 website: www.fondazionelucapacioli.it - e.mail: segreteria@fondazionelucapacioli.it

Indice

Premessa			1
1.	LA NUOVA REVOCATORIA FALLIMENTARE	u	2
2.	IL PERIODO SOSPETTO AI FINI DELLA REVOCATORIA FALLIMENTARE	u	3
3.	MISURA DELLA SPROPORZIONE NEI C.D. "ATTI SPROPORZIONATI"	u	4
4.	CATEGORIE DI ATTI SOTTRATTI ALLA DISCIPLINA	u	5
5.	EFFETTI DELLA REVOCAZIONE	"	9

LA NUOVA REVOCATORIA FALLIMENTARE

Decreto Legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito in Legge 14 maggio 2005, n. 80

Premessa

Il 14 maggio scorso è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 14 maggio 2005, n. 80, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di cassazione e di arbitrato nonchè per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali."

La legge mantiene pressoché inalterate le disposizioni previste dal decreto-legge 35/2005 in tema di procedure concorsuali ed inoltre conferisce delega al Governo per l'adozione di uno più decreti legislativi recanti la riforma del diritto fallimentare. I decreti dovranno essere adottati entro il 12 novembre 2005 (entro 180 giorni dalla data di pubblicazione della legge).

In attesa della riforma organica del diritto fallimentare, in questa sede si intende offrire una prima illustrazione delle novità introdotte dal decreto 35/2005, convertito con legge n. 80/2005, sulle modifiche apportate all'istituto della revocatoria fallimentare.

1. LA NUOVA REVOCATORIA FALLIMENTARE

L'art. 2, paragrafo 1, lett. a) e b) del D.L. 35/2005 interviene sulla revocatoria e riscrive gli articoli 67 (Atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie) e 70 (Effetti della revocazione) della legge fallimentare (Regio Decreto n. 267 del 1942). La relazione al decreto così chiarisce "L'articolo in esame detta le prime urgenti disposizioni finalizzate alla modifica della legge fallimentare in ordine all'istituto della revocatoria e alle procedure di concordato preventivo.

In particolare, l'istituto della revocatoria fallimentare viene rimodulato, attraverso un intervento che, da un lato, ridefinisce i presupposti per l'esercizio dell'azione, dall'altro, inserisce una completa disciplina di esenzioni dalla revocatoria, al fine di evitare che situazioni che appaiono meritevoli di tutela siano invece travolte dall'esercizio, sovente strumentale, delle azioni giudiziarie conseguenti all'accertata insolvenza."

L'intervento legislativo è volto principalmente a garantire il principio della stabilità degli atti a beneficio dei terzi e della prosecuzione dell'attività aziendale: in particolare attraverso una drastica riduzione dei termini del "periodo sospetto", oltre che con l'introduzione delle nuove ipotesi di esenzione dalla revocatoria. Ne risulta una maggiore facilità di accesso al credito da parte dell'impresa in difficoltà, che peraltro potrebbe in certe condizioni comportare un sacrificio dei tradizionali principi della *par condicio* e posticipare l'emersione dell'insolvenza.

L'articolo 67 L.F. è sostituito dal seguente:

"Sono revocati, salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore:

- 1. gli atti a titolo oneroso compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassano di oltre un quarto ciò che a lui è stato dato o promesso;
- 2. gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento;
- 3. i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie costituiti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento per i debiti preesistenti non scaduti;
- 4. i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o volontarie costituiti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento per debiti scaduti.

Sono altresì revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento.

Non sono soggetti all'azione revocatoria:

a) i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso;

- b) le rimesse effettuate su un conto corrente bancario, purchè non abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca;
- c) le vendite a giusto prezzo d'immobili ad uso abitativo, destinati a costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo grado;
- d) gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purchè posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria e la cui ragionevolezza sia attestata ai sensi dell'articolo 2501-bis, quarto comma, del codice civile;
- e) gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata, nonchè dell'accordo omologato ai sensi dell'articolo 182-bis;
- f) i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti ed altri collaboratori, anche non subordinati del fallito;
- g) i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti alla scadenza per ottenere la prestazione di servizi strumentali all'accesso alle procedure concorsuali di amministrazione controllata e di concordato preventivo.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano all'istituto di emissione, alle operazioni di credito su pegno e di credito fondiario; sono salve le disposizioni delle leggi speciali."

Evidenziamo fin d'ora che le nuove norme saranno applicabili solo per le azioni revocatorie proposte nell'ambito di procedure concorsuali iniziate dopo il 17 marzo 2005. L'art. 2, comma 2 del decreto infatti prevede che le nuove norme si applichino alle azioni revocatorie proposte nell'ambito di procedure iniziate dopo la data di entrata in vigore del decreto stesso.

In estrema sintesi, le novità salienti del riformulato art. 67 possono essere così individuate:

- dimezzamento dei tempi del periodo sospetto ai fini della revocatoria fallimentare;
- determinazione della misura della sproporzione che determina la revoca dei contratti;
- individuazione di una serie di operazioni non soggette a revocatoria.

2. IL PERIODO SOSPETTO AI FINI DELLA REVOCATORIA FALLIMENTARE

I primi due commi della norma mantengono la tradizionale distinzione tra atti anormali e normali, ossia tra atti sicuramente lesivi della *par condicio creditorum*, e, in quanto tali, soggetti a revocatoria, ed atti di per sé non lesivi della parità tra

creditori che, per essere colpiti da revocatoria, necessitano di un ulteriore elemento, ovverosia la conoscenza dello stato di insolvenza (*scientia decotionis*). Nulla cambia per quanto attiene al regime probatorio: rimane onere del curatore provare che la parte conoscesse lo stato di insolvenza del debitore affinchè gli atti normali siano soggetti a revocatoria.

Importante modifica, invece, riguarda i tempi del periodo sospetto ai fini della revocatoria fallimentare che risultano dimezzati. Riportiamo nella tabella sottostante le variazioni in ordine alle differenti tipologie di atti (anormali e normali).

ATTI ANORMALI	Sono sempre revocabili ma è ammessa la PROVA CONTRARIA (l'altra parte può provare che non conosceva lo stato di insolvenza del debitore)		
ATTI	disciplina previgente	disciplina attuale	
Atti a titolo oneroso con prestazioni o obbligazioni del fallito maggiori di oltre un quarto rispetto alla controprestazione	due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento	un anno anteriore alla dichiarazione di fallimento	
Atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con denaro o con altri mezzi normali di pagamento	due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento	un anno anteriore alla dichiarazione di fallimento	
Pegni, anticresi e ipoteche volontarie per debiti non scaduti	due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento	un anno anteriore alla dichiarazione di fallimento	
Pegni, anticresi e ipoteche volontarie per debiti scaduti	un anno anteriore alla dichiarazione di fallimento	sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento	

ATTI NORMALI	Sono revocabili solo nel caso in cui il curatore provi che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore	
ATTI	disciplina previgente	disciplina attuale
Pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, atti a titolo oneroso e costitutivi di un diritto di prelazione per debiti anche di terzi, contestualmente creati	un anno anteriore alla dichiarazione di fallimento	sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento

3. MISURA DELLA SPROPORZIONE NEI C.D. "ATTI SPROPORZIONATI"

Oltre il dimezzamento dei termini, la lettura del primo comma del riformulato art. 67 presenta un'ulteriore novità degna di nota. Viene infatti chiarito quando un atto debba essere considerato anomalo quanto al reciproco valore delle

prestazioni, pertanto soggetto a revocatoria. La formulazione precedente della norma si limitava a disporre che gli atti a titolo oneroso sono revocati qualora "le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassano notevolmente ciò che a lui è stato dato o promesso" (art. 67, comma 1, punto 1) nella disciplina previgente).

Il riformulato punto 1), art. 67, dunque, supera il generico requisito della "notevole sproporzione" per approdare ad una soluzione che fissa nella misura di 1/4 il limite della sproporzione. In altre parole, gli atti a titolo oneroso potranno ritenersi sproporzionati, e pertanto soggetti a revoca, qualora la prestazione od obbligazione assunta dal fallito sorpassi di oltre un quarto ciò che a lui è stato dato o promesso.

4. CATEGORIE DI ATTI SOTTRATTI ALLA DISCIPLINA

Nel terzo comma dell'articolo stesso, il legislatore individua una serie di casi di esclusione dalla revocatoria fallimentare.

Il legislatore cioè, nell'ottica di garantire il più possibile la certezza delle operazioni poste in essere, individua una serie di operazioni sottratte al regime della revocatoria:

a) i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso;

i pagamenti eseguiti per le prestazioni essenziali alla continuazione del normale esercizio di impresa non sono, in nessun caso, soggetti a revocatoria. Ciò significa che non è ammessa neanche la prova della conoscenza dello stato di insolvenza, come negli atti normali, affinchè tale tipologia di pagamenti sia suscettibile di revocatoria. E' evidente come anche in questo caso il legislatore sacrifichi il principio della *par condicio* tra i creditori in favore della prosecuzione dell'attività di impresa: in questo modo il fornitore di beni o servizi, anche se a conoscenza dello stato di insolvenza, non sarà tenuto a restituire al fallimento i corrispettivi ricevuti per pagamenti effettuati dal fallito nei normali termini commerciali.

b) le rimesse effettuate su un conto corrente bancario, purchè non abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca;

con tale previsione si pone fine ad un'annosa questione che ha visto spesso soccombere le banche nei confronti degli altri creditori. La Cassazione da oltre venti anni (a partire dalla sentenza Cass. 18 ottobre 1982, n. 5413) ha mantenuto più o meno costante il suo orientamento giurisprudenziale che, in sintesi, voleva

che le rimesse bancarie effettuate oltre i limiti del fido concesso dalla banca, fossero considerate di natura "solutoria" e pertanto soggette a revocatoria. E' chiaro come l'orientamento, fortemente penalizzante per le banche, abbia reso fino ad ora per gli istituti bancari più rischiosa la concessione di credito al di là dei limiti consentiti con l'affidamento, con la conseguenza diretta di una più rapida emersione dello stato di insolvenza dell'imprenditore e, quindi, la cessazione dell'attività imprenditoriale.

Come più volte rimarcato, il chiaro intento della novella legislativa è la massima valorizzazione dell'interesse economico alla prosecuzione dell'attività di impresa. In quest'ottica, la nuova previsione si presta certamente a tutelare gli interessi del ceto bancario ed, indirettamente, dell'imprenditore. Viene infatti prevista un'espressa esenzione dalla revocatoria per le rimesse effettuate su conto corrente. Non sono dunque più revocabili i versamenti affluiti su conto corrente a meno che non riducano in modo "consistente e durevole" l'esposizione debitoria nei confronti dell'istituto di credito. La nuova disposizione sottrae dunque a revocatoria tutte quei versamenti che transitino per il conto corrente solo momentaneamente in vista di un successivo utilizzo della disponibilità. Si pensi, ad esempio, ad un versamento effettuato dall'imprenditore successivamente fallito in vista del pagamento di un bonifico. In questo caso l'importo versato non avrà valore di pagamento del debito nei confronti della banca ma, viceversa, avrà valore puramente ripristinatorio di disponibilità da utilizzare per pagamenti di varia natura. I versamenti effettuati in vista di successivi pagamenti ed operazioni quali bonifici, giroconti ecc. non sono revocabili, non essendo, appunto, versamenti che riducono in modo consistente e durevole l'esposizione debitoria. L'aver sottratto con chiarezza a revocatoria questo tipo di rimesse bancarie, ha lo scopo evidente di indirizzare la revocatoria nei confronti del creditore che abbia effettivamente beneficiato del pagamento e non nei confronti di coloro (in questo caso le banche) che si prestino semplicemente ad intermediare le operazioni tra soggetti esterni.

Nel caso, invece, in cui il versamento effettuato abbia proprio lo scopo di ridurre il debito nei confronti della banca (il legislatore fornisce un criterio di riconoscimento di tali rimesse dalla natura solutoria individuandole in quelle che riducono in modo consistente e durevole l'esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca) esse rimangono, giustamente, soggette a revocatoria.

Anche per queste operazioni è stato dimezzato il tempo del periodo sospetto con conseguente compressione delle pretese revocatorie della curatela. Tale tipologia di versamenti, infatti, rientra nella categoria degli atti normali per la quale è il periodo sospetto è passato da un anno a sei mesi.

Per la determinazione della misura in cui tali rimesse risultano revocabili si rimanda al paragrafo relativo all'art. 70 (effetti della revocazione), di cui si dirà più avanti.

c) le vendite a giusto prezzo d'immobili ad uso abitativo, destinati a costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo grado;

altro caso di esenzione dal regime della revocatoria riguarda tutti gli atti di

alienazione di immobili destinati ad uso abitativo in favore dell'acquirente o di suoi parenti ed affini entro il terzo grado, purchè venduti al "giusto prezzo". Si noti come tale categoria di atti rientri già nei cosiddetti atti normali per la cui revocabilità è necessario che il curatore dimostri la conoscenza dello stato di insolvenza del venditore da parte dell'acquirente. Con la previsione di assoluta non revocabilità, (valida anche nel caso in cui sia dimostrato che l'acquirente conosceva lo stato di insolvenza), il legislatore intende offrire una protezione particolarmente rinforzata a tale tipologia di vendite.

Le motivazioni vanno senza dubbio ricercate nella direzione, già perseguita dal Governo, della predisposizione di misure di maggior tutela e salvaguardia nei confronti degli acquirenti di immobili. Si osservi peraltro che la nuova disposizione non tutela solo l'acquirente in buona fede, ma anche l'acquirente che fosse a conoscenza dello stato di insolvenza del venditore, purché l'acquisto sia avvenuto "a giusto prezzo". Con evidente pregiudizio dei creditori fallimentari, poiché il prezzo incassato dal fallito in luogo dell'immobile difficilmente sarà rinvenuto nell'attivo fallimentare.

Sarebbe comunque necessario chiarire il generico riferimento al "giusto prezzo", espressione tecnicamente imprecisa e generica, su cui finirebbe per focalizzarsi la controversia tra fallimento e acquirente immobiliare. La questione andrebbe risolta anche in considerazione della disciplina dell'accertamento delle imposte indirette, che esclude un accertamento di valore quando il prezzo nell'atto di vendita sia pari o superiore al valore catastale.

d) gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purchè posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria e la cui ragionevolezza sia attestata ai sensi dell'articolo 2501-bis, quarto comma, del codice civile;

Con la lettera d) viene introdotto un'ulteriore specifico caso di esenzione dalla revocatoria. Con la stessa *ratio* sottostante alle modifiche già analizzate, il legislatore dà un'ulteriore dimostrazione della prevalenza dell'interesse alla soluzione e gestione della crisi di impresa rispetto a qualsiasi ulteriore interesse del ceto creditorio. In questo caso, infatti, l'interesse alla prosecuzione dell'attività d'impresa ha portato a stabilire che non vengono considerati revocabili, e pertanto vengono sottratti al patrimonio aggredibile dagli altri creditori, tutti quegli atti posti in essere in attuazione di un piano di risanamento aziendale. La condizione affinché tali atti non siano revocabili è rappresentato dalla conformità ai requisiti di ragionevolezza attestata ai sensi dell'art. 2501-bis, comma 4, cod. civ.

Il rinvio alla norma vale a chiarire che la ragionevolezza del piano di risanamento, alla stessa stregua della ragionevolezza del progetto di fusione, dovrà essere attestato da esperti scelti tra soggetti iscritti all'albo dei revisori contabili. Nel caso in cui l'impresa sia costituita nella forma della società per azioni o in accomandita per azioni, gli esperti sono nominati dal tribunale.

e) gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata, nonchè dell'accordo omologato ai sensi dell'articolo 182-bis;

la lettera e) sottrae alla revocatoria atti posti in essere in funzione dell'attivazione di una delle procedure di composizione concordata della crisi di impresa, nell'eventualità di un successivo fallimento. L'articolo 182-bis, introdotto dallo stesso decreto competitività nel testo della legge fallimentare, prevede una particolare tipologia di risanamento in favore delle imprese in crisi che va ad aggiungersi a quelle già note.¹

f) i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti ed altri collaboratori, anche non subordinati del fallito;

la previsione contenuta alla lettera f), con previsione di portata ampissima, sottrae a revocatoria tutti i pagamenti spettanti per prestazioni lavorative di dipendenti e collaboratori di qualunque tipo. Se l'intento del legislatore è chiaro, giacché anche in questo caso si attribuisce assoluta preminenza alla continuazione dell'attività d'impresa (che trova una delle prime attuazioni proprio nel contributo lavorativo dei collaboratori) rispetto ad altri interessi, la norma desta qualche perplessità. Escludere da revocatoria i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni lavorative anche di collaboratori non subordinati, e quindi anche per rapporti di consulenza, potrebbe, in realtà, prestarsi ad usi distorti della disposizione. Si noti, inoltre, come tale disposizione, in realtà, potrebbe ritenersi ridondante rispetto alla lettera a) dello stesso articolo laddove si prevede che siano esclusi da revocatoria "i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso" e, dunque, tutti i pagamenti effettuati per la normale gestione dell'impresa tra cui, a nostro avviso, non possono non rientrare anche le prestazioni di lavoro autonomo.

g) i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti alla scadenza per ottenere la prestazione di servizi strumentali all'accesso alle procedure concorsuali di amministrazione controllata e di concordato preventivo.

in questa previsione viene evidenziato il generale favore attribuito dalla nuova disciplina alle procedure alternative al fallimento. Proprio per rendere

L'art. 182-bis inserisce nella disciplina fallimentare la possibilità che il debitore presenti, insieme alla proposta di concordato, in allegato alla documentazione che deve essere unita alla domanda, un accordo di ristrutturazione dei debiti. Tale accordo deve essere stipulato con i creditori che rappresentino almeno il sessanta per cento dei crediti, ad esso deve essere allegata una relazione redatta da un esperto sull'attuabilità dell'accordo stesso, con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei. Avverso l'accordo possono proporre opposizione i creditori e ogni altro interessato nel termine di 30 gg dalla pubblicazione. Il tribunale, decise le opposizioni, procede all'omologazione in camera di consiglio con decreto motivato. E' possibile opporsi al decreto di omologazione entro 15 giorni dalla sua pubblicazione nel registro delle imprese. L'accordo acquista efficacia dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese.

concretamente perseguibili nuove forme di soluzione concordata della crisi di impresa, viene previsto che i compensi per i professionisti, impegnati a seguire l'imprenditore che accede alle procedure di amministrazione controllata e concordato preventivo, siano sottratti alla revocatoria fallimentare.

Per quanto riguarda l'ultimo comma dell'art. 67, a parte qualche correzione formale, la sostanza del disposto rimane immutata rispetto alla previgente disciplina. Continuano, dunque, a non applicarsi le norme in materia di revocatoria all'istituto di emissione, agli istituti autorizzati a compiere operazioni di credito su pegno, limitatamente a queste operazioni, ed agli istituti di credito fondiario. In relazione all'istituto di emissione (la Banca d'Italia), l'ordinamento le riconosce una peculiare posizione istituzionale nel sistema finanziario, tale da porla al riparo da iniziative dei singoli fallimenti.

* * *

Per completezza di informazione, segnaliamo che, se da un lato, il legislatore della riforma fallimentare si premura di estendere le ipotesi di non revocabilità per talune tipologie di atti, dall'altro, il legislatore societario, ha previsto un particolare caso di revocatoria automatica. L'art. 2467 cod. civ. infatti dispone che il rimborso dei finanziamenti dei soci se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito. Ciò vale ad introdurre, dunque, una presunzione assoluta di revocabilità a prescindere da qualsiasi prova contraria di ignoranza di conoscenza dello stato di insolvenza (c.d. *inscientia decotionis*). La rigidità della disposizione, in realtà, è giustificata dal generale sfavore del legislatore nei confronti di tale forma di finanziamento ed anche dalla considerazione che il socio, in qualche modo, debba farsi carico del rischio di impresa e non possa essere considerato alla stregua di un creditore estraneo alla compagine societaria.

EFFETTI DELLA REVOCAZIONE

Continuando l'analisi delle modifiche introdotte dal D.L. 35/2005 (c.d. decreto competitività), art. 2, paragrafo 1, lett. b), riportiamo qui di seguito il nuovo articolo 70 rubricato "Effetti delle revocazione"

"La revocatoria dei pagamenti avvenuti tramite intermediari specializzati, procedure di compensazione multilaterale o dalle società previste dall'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, si esercita e produce effetti nei confronti del destinatario della prestazione.

Colui che, per effetto della revoca prevista dalle disposizioni precedenti, ha restituito quanto aveva ricevuto è ammesso al passivo fallimentare per il suo eventuale credito. Qualora la revoca abbia ad oggetto atti estintivi di rapporti continuativi o reiterati, il terzo deve restituire una somma pari alla differenza tra l'ammontare massimo raggiunto dalle sue pretese, nel periodo per il quale è provata la conoscenza dello stato d'insolvenza, e l'ammontare residuo delle stesse, alla data in cui si è aperto il concorso. Resta salvo il diritto del convenuto d'insinuare al passivo un credito d'importo corrispondente a quanto restituito."

La prima perplessità che nasce dalla lettura della norma riguarda la sua collocazione all'interno della legge fallimentare. Il nuovo articolo infatti, va a sostituire il precedente articolo 70 rubricato "Beni acquistati dal coniuge del fallito". Il nuovo articolo sugli effetti della revocazione sostituisce, ed abroga dunque, la disposizione relativa alla cosiddetta "presunzione muciana" in base alla quale si presupponevano comprati con denaro del fallito i beni acquistati dal coniuge dello stesso nel quinquennio precedente la dichiarazione di fallimento. Lascia qualche dubbio il non aver provveduto ad abrogare, contestualmente, l'art. 71 l.f. ("Effetti della revocazione"), che rimane, dunque, all'interno della legge fallimentare, come un'inutile ripetizione di quanto riformulato dal nuovo articolo 70.

La nuova norma dispone che la revocatoria dei pagamenti avvenuti tramite intermediari specializzati, procedure di compensazione multilaterale o dalle società fiduciarie, si esercita e produce effetti nei confronti del destinatario della prestazione. Dunque, il legislatore colpisce il diretto destinatario dell'atto revocabile, lasciando fuori dalle procedure gli intermediari bancari e non.

L'art. 70 dispone inoltre che nel caso di atti estintivi di rapporti continuativi o reiterati, la revocatoria ha per oggetto una somma compresa nella forbice tra massimo scoperto e debito residuo (nel periodo per il quale è provata la conoscenza dello stato di insolvenza). In altre parole, per quanto concerne i rapporti reiterati o continuativi, è revocabile unicamente la differenza tra il debito massimo raggiunto nel corso dei sei mesi precedenti il fallimento (semprechè la parte fosse a conoscenza dello stato di insolvenza del fallito) ed il debito ancora dovuto, non influendo sulla somma revocabile eventuali variazioni intermedie.

Tale previsione sembra fornire un ottimo criterio per l'individuazione della misura in cui possono ritenersi revocabili le rimesse bancarie nel caso in cui riducano in modo consistente e durevole l'esposizione debitoria del fallito nei confronti dell'istituto di credito.

Anche quando ricorrano i presupposti per la revocatoria, con riguardo alle rimesse su conti correnti bancari oggetto di revocatoria non sarà la sommatoria dei versamenti eseguiti dal fallito ma solo la differenza tra massimo dello scoperto concesso dalla banca e importo del debito alla data del fallimento. Se per esempio Tizio ha uno scoperto sul conto corrente di 1000 e nel corso di successive operazioni bancarie effettua 10 versamenti ciascuno per l'importo di 100 ed al termine delle operazioni il conto risulti scoperto per l'importo di 200, la somma

revocabile non corrisponderà a 1000 (ossia la sommatoria delle successive rimesse bancarie) ma ad 800, ossia alla differenza tra 1000 (il massimo del debito nei confronti della banca) e 200 (debito residuo al termine delle successive operazioni).

Resta in ogni caso salvo il diritto del convenuto di presentare domanda per l'insinuazione al passivo per un credito d'importo corrispondente a quanto restituito.